

## IMU - NOVITA' 2021

### RIDUZIONE 50% PER PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

(Legge 178/2020, art. 1, comma 48)

**A partire dal 01/01/2021 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell'IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo (esclusa la pertinenza) posseduta in Italia da soggetti pensionati residenti fiscalmente all'estero titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.**

Per questo motivo, i beneficiari dell'agevolazione sull'IMU sono solo le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una **Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale**. Sintetizzando, come chiarito dal Dipartimento delle finanze con la [Risoluzione n. 5/DF](#) del 11 giugno 2021, la riduzione si applicherà solo ai titolari di una **pensione internazionale**, e quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:

- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale>);
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2021 (quesito n. 1) ha indicato che l'agevolazione con IMU ridotta del 50% **riguarda tutti i soggetti residenti fiscalmente all'estero** (quindi anche non iscritti all'AIRE o cittadini stranieri) **titolari di una pensione**

**internazionale** (in regime di totalizzazione internazionale, con contribuzione in parte italiana ed in parte estera).

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che **la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.**

**Inoltre, per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.**

**Legge n. 178/2020 art. 1, comma 48:**

*"A partire **dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà** e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*